

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Fino all'19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell'allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.»
- (2) Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono modificati conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.
- (3) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

